



## CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 2	SEDUTA DEL 29.1.2013
OGGETTO: Aree PEEP in diritto di superficie e in proprietà possibilità offerte dalla L.448/1998 e successive L.106/2011 e L.14/2012 per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e per l'eliminazione dei vincoli per la cessione degli alloggi – Modalità e condizioni.	

L'anno **duemilatredecim** il giorno **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **15.20**, nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, per trattare in prima convocazione, gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio.

	NOMINATIVI	Pres.	Ass.		NOMINATIVI	Pres.	Ass.
1	Tambellini Alessandro - Sindaco		X	18	Lenzi Roberto		X
2	Allegretti Marcello	X		19	Leone Luca		X
3	Amanti Francesco		X	20	Lucchesi Virginia	X	
4	Angelini Piero	X		21	Macera Mauro	X	
5	Azzarà Antonino	X		22	Mammini Serena		X
6	Battistini Francesco	X		23	Marchini Celestino		X
7	Benedetti Paolo	X		24	Martinelli Marco	X	
8	Bertolucci Alessandro	X		25	Mercanti Valentina	X	
9	Bini Marco		X	26	Monticelli Angelo	X	
10	Bonturi Renato	X		27	Moriconi Paolo		X
11	Buchignani Nicola	X		28	Mura Giorgio		X
12	Cantini Claudio	X		29	Pagliaro Lucio	X	
13	Fava Lido		X	30	Piantini Beatrice	X	
14	Fazzi Pietro		X	31	Picchi Enrica	X	
15	Fratello Alda	X		32	Rosellini Daniela	X	
16	Garzella Matteo	X		33	Tuccori Massimo		X
17	Giorgi Laura		X				
Presenti all'apertura della seduta n. 20 consiglieri							
Presiede		Dott. Matteo Garzella – Presidente del Consiglio Comunale.					
Assiste il Segretario Generale		Dott.ssa Sabina Pezzini.					
Sono presenti gli Assessori:		Reggiannini Carla, Lemucchi Giovanni, Favati Patrizia, Pellegrini Masini Giuseppe, Sichi Antonio.					

Il Presidente, riconosciuto legale il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Azzarà Antonino, Battistini Francesco, Allegretti Marcello.

Hanno partecipato alla seduta – entrati dopo l'appello – i sigg.ri consiglieri: Moriconi Paolo, Fazzi Pietro, Fava Lido, Marchini Celestino, Mura Giorgio.

## Il Consiglio Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore 6, U.O. 6.1 “Strumenti Urbanistici” così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo;

udita l'illustrazione della pratica da parte dell'Assessore Sichi;  
dato atto dell'intervento del consigliere Fazzi e della replica dell'Assessore Sichi integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa ;

premesse che:

nel territorio del Comune di Lucca sono presenti numerosi alloggi realizzati in zone per l'edilizia economica e popolare, le cosiddette aree P.E.E.P., costruiti in base alle leggi 167 del 1962 e 865 del 1971, mediante specifiche convenzioni stipulate con cooperative ed imprese;

le aree comprese nelle zone PEEP, per il rispetto delle leggi in vigore, furono concesse in parte col diritto di superficie per 99 anni ed in parte in proprietà, con l'obbligo, per i soggetti acquirenti, di rispettare le diverse condizioni imposte nelle convenzioni, comprendenti anche la determinazione del prezzo di cessione dell'alloggio;

le leggi 28.12.1995 n° 549 e 29.12.1998 n° 448 hanno consentito di modificare le originarie convenzioni per le aree PEEP, trasformando il diritto di superficie in proprietà, previo pagamento di un corrispettivo ai Comuni, calcolato ai sensi del comma 48 dell'art. 31 della L. 448/1998, e conseguente riduzione, da 99 anni a 30, del periodo soggetto alla determinazione del prezzo di cessione dell'alloggio;

il Comune di Lucca, con delibera del Consiglio n° 103 del 25.6.1996 approvò, come richiesto dalla L.549/1995, art. 3 comma 75 e successivi, l'individuazione delle aree in diritto di superficie da cedere in proprietà, decidendo che erano tutte quelle presenti nel territorio comunale;

successivamente il Consiglio Comunale, nel rispetto delle indicazioni della Legge 448/1998, art. 31 comma 45 e successivi, con delibera n° 120 del 28.9.2000 approvò gli schemi tipo delle convenzioni da stipulare per le aree in diritto di superficie da trasformare in proprietà, schemi che furono poi modificati, per alcune rettifiche tecniche, con atto della Giunta Comunale n° 246 del 30.8.2002;

nel corso degli anni, dal 2000 al 2010, molti proprietari degli alloggi in diritto di superficie hanno aderito alla proposta di trasformare il diritto di superficie in proprietà, col pagamento del corrispettivo ripartito in base alle quote millesimali di proprietà nel condominio. Altri proprietari hanno presentato richiesta in tal senso, ma si rende oggi necessario procedere agli adeguamenti per le nuove disposizioni di legge, che consentono di eliminare anche i vincoli ancora presenti per gli alloggi costruiti sulle aree cedute inizialmente in proprietà;

il primo adeguamento riguarda il calcolo del corrispettivo di cui al comma 48 dell'art.31 della Legge 448/1998, poichè deve essere considerato quanto stabilito dalla Corte dei Conti a sezioni riunite con decisione n° 22/CONTR/11 depositata il 14.4.2011, che richiama il calcolo dell'indennità di espropriazione di cui alla Legge 24.12.2007 n° 244 art. 2 comma 89 lettera a), diverso da quello citato dalla L. 448/1998 che era l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modifiche, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

gli ulteriori adeguamenti da effettuare riguardano le sopravvenute disposizioni di legge che di seguito si illustrano;

la legge 12 luglio 2011 n. 106 con l'art. 5 comma 3-bis introduce il nuovo comma 49-bis all'art. 31 della Legge 448/1998, che consente l'eliminazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative, e loro pertinenze, presenti nelle aree P.E.E.P., nonché del canone massimo di locazione delle stesse, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo

trasferimento, mediante la stipula di una nuova convenzione. Per questa stipula è necessario un pagamento di un importo determinato in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 della medesima Legge 448/1998, art. 31;

la percentuale di cui sopra, indicata al comma 49-bis, è applicabile con eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo e, a decorrere dal 1° gennaio 2012, deve essere stabilita dai Comuni in base alle indicazioni di cui al comma 16-undecies dell'art. 29 del D.L. 216/2011 convertito in L. 24.2.2012 n° 14;

inoltre, la recente legge 7.8.2012 n° 135, di conversione del D.L. 6.7.2012 n° 95, modifica il comma 46 dell'art. 31 della Legge n° 448/1998 stabilendo che le convenzioni da sottoscrivere in sostituzione di quelle originarie per le aree P.E.E.P., dovranno avere *“una durata di 20 anni, diminuita del tempo trascorso tra la data di stipula della convenzione che ha accompagnato la convenzione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione”*;

si rende pertanto necessario stabilire le modalità e condizioni per consentire, ai proprietari interessati, di trasformare il diritto di superficie in proprietà e di eliminare i vincoli relativi al prezzo massimo di cessione dell'alloggio, secondo le diverse casistiche oggi presenti ed in base alle sopravvenute disposizioni di legge;

Le casistiche presenti nel territorio comunale si possono così distinguere:

- 1) Alloggi costruiti su area concessa in diritto di superficie, con vincoli stabiliti nella convenzione originaria (99 anni dalla stipula della convenzione);
- 2) Alloggi costruiti su area concessa in diritto di superficie, con vincoli derivanti dalla convenzione che modifica il diritto di superficie in proprietà (30 anni dalla stipula della originaria convenzione);
- 3) Alloggi costruiti su area ceduta in proprietà, con vincoli stabiliti nella convenzione originaria (20 anni dalla data dell'abitabilità);

Le opportunità per gli attuali proprietari degli alloggi, in ottemperanza alle leggi sopra citate, sono pertanto rispettivamente le seguenti:

Caso 1) cioè alloggi su aree in diritto di superficie, con convenzione originaria:

a) - La possibilità di trasformare il diritto di superficie in proprietà, mediante modifica delle originarie convenzioni per le aree PEEP, previo pagamento al Comune di un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48 dell'art. 31 della L. 448/1998. Ne consegue la riduzione, da 99 anni a 20 anni, del periodo soggetto alla determinazione del prezzo di cessione dell'alloggio.

b) - la possibilità, in caso di periodo residuo di validità della convenzione, di eliminare i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi, nonché del canone massimo di locazione degli stessi, ai sensi dell'art. 49-bis, previo pagamento di un importo da determinare in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 dell'art. 31 della Legge 448/1998.

Caso 2) cioè alloggi su aree in diritto di superficie già trasformato in proprietà: si riscontrano due situazioni:

- Nel caso che non siano trascorsi i 30 anni stabiliti nella seconda convenzione, ma sono trascorsi i 20 anni stabiliti dal comma 46 dell'art. 31 della Legge n° 448/1998, così come modificato dalla legge 7.8.2012 n° 135, i vincoli risultano decaduti.

- Nel caso che non siano trascorsi i 20 anni, per ciascun anno mancante al raggiungimento del periodo, per l'eliminazione del vincolo dovrà essere pagato un importo percentuale del corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48 dell'art. 31 della L. 448/1998.

Caso 3) cioè alloggi costruiti su area ceduta in proprietà: Per l'eliminazione dei vincoli stabiliti in convenzione e relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi, nonché del canone massimo di locazione degli stessi, deve essere stipulata la convenzione di cui al comma 49-bis all'art. 31 della Legge 448/1998, previo pagamento dell'importo determinato in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 della medesima Legge 448/1998, art. 31.

Per consentire la realizzazione delle possibilità illustrate, è pertanto necessario definire il calcolo del corrispettivo sopra citato e stabilire le percentuali per l'eliminazione dei vincoli per la cessione e la locazione degli alloggi.

E' opportuno ricordare che, prima di procedere al calcolo del corrispettivo, gli uffici sono tenuti a verificare, come già avvenuto in precedenza, quale è il costo di esproprio sostenuto effettivamente dal Comune per le aree PEEP, al fine di recuperare gli eventuali conguagli, secondo quanto stabilito nelle convenzioni originarie che riportavano la seguente clausola: *“Qualora il costo di acquisizione dovesse mutare, a seguito di determinazioni o di sentenza definitiva che fissino una misura diversa di indennità di espropriazione, il corrispettivo si intenderà automaticamente modificato in corrispondenza del diverso costo e le parti saranno tenute ad operare gli opportuni conguagli ed il concessionario si obbliga e versare le eventuali differenze...”*.

L'eventuale conguaglio, una volta corrisposto, costituisce parte del costo dell'area da detrarre, unitamente al costo inizialmente pagato dalla Cooperativa o Impresa, dal valore di base sotto specificato, per arrivare alla determinazione del corrispettivo.

Il calcolo del corrispettivo di cui al comma 48 dell'art. 31 della L.448/1998, avviene seguendo quanto stabilito dalla Corte dei Conti con decisione n° 22/CONTR/11 del 14.4.2011, e cioè facendo riferimento alla determinazione dell'indennità di espropriazione descritta all'art. 37, commi 1 e 2 del DPR 327/2001, come modificati dalla legge 24 dicembre 2007 n°244 (art. 2 comma 89 lettera a).

In particolare il comma 1, del citato art. 37, recita: *“L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.”*

Il valore venale viene stimato, sentito il competente Ufficio Patrimonio, con una riduzione del 10% rispetto a quello individuato con determina n° 223 del 25.2.2011, visto il difficile momento del mercato immobiliare.

Nella considerazione che gli interventi di edilizia economica e popolare realizzati nel territorio del Comune di Lucca sono particolarmente complessi, in quanto riguardano una pluralità di frazioni ed hanno consentito la realizzazione di infrastrutture di utilizzo generale, quali viabilità e relative reti di impianti, scuole, edifici religiosi, si ritiene di poter applicare l'ulteriore riduzione del 25 % ammessa per gli interventi di riforma economico-sociale.

I valori da prendere a riferimento sono pertanto i seguenti:

P.E.E.P. - località	Valore Venale Aree P.E.E.P. edificate
ANTRACCOLI (2 piani di zona)	€ 111,38
BILLONA (2 Piani di Zona)	€ 111,38
S.ANGELO IN CAMPO	€ 126,23
S.ALESSIO	€ 126,23
S.VITO LA RECCIA	€ 126,23
S.VITO LE PIERONE (2 piani di zona)	€ 126,23
S.VITO	€ 126,23
S.CONCORDIO TEMPIETTO	€ 126,23
S.MACARIO IN PIANO	€ 111,38
MONTUOLO	€ 111,38
S.MARIA DEL GIUDICE	€ 96,53
RONCO	€ 126,23
SALTOCCHIO	€ 96,53
RONCO (Pianino)	€ 126,23
S.ANNA	€ 126,23
S.ANNA A NORD DI VIA VECCHI PARDINI	€ 126,23
S.ANNA AI MAGRI	€ 126,23
S.FILIPPO ARANCIO	€ 126,23
S.MARIA A COLLE	€ 111,38
BALBANO	€ 111,38

Il corrispettivo di cui al comma 48 dell'art. 31 della L. 448/1998 viene così calcolato:

Corrispettivo €/mq = (Valore Venale Aree PEEP edificate €/mq) x 60%, da moltiplicare per la superficie del lotto indicata nella convenzione originaria, a cui vanno sottratti il Valore corrisposto per l'area nella originaria convenzione e l'eventuale conguaglio, rivalutati ciascuno sulla base della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati gli importi e il mese di stipula della nuova convenzione.

L'importo risultante verrà ripartito secondo i millesimi di proprietà, in base alle tabelle millesimali fornite dagli interessati.

Questo corrispettivo è la base per procedere alle trasformazioni del diritto di superficie in proprietà e per procedere alla eliminazione dei vincoli residui. Devono quindi essere decise le percentuali relative.

La percentuale da richiedere ai proprietari di alloggi P.E.E.P. su aree cedute in proprietà, interessati alla rimozione dei vincoli, è stabilita nella misura del 100%. Non sono previste variazioni per il periodo residuo del vincolo, in considerazione che per tutte le convenzioni in proprietà stipulate prima della Legge 179/1992 è ormai trascorso il periodo di 20 anni, stabilito con la recente legge n° 135/2012.

Per gli alloggi in diritto di superficie, ai fini della eliminazione dei vincoli per la cessione degli alloggi, è comunque necessario procedere prima alla trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà.

Nel caso di avvenuta trasformazione, il vincolo massimo è di 20 anni, periodo stabilito dalla recente legge 7.8.2012 n°135, quindi può essere stabilita una percentuale del 40 % del corrispettivo, da applicare in aggiunta allo stesso quando ancora debbano trascorrere 20 anni dalla data della prima convenzione. Per ciascun anno già trascorso, la suddetta percentuale verrebbe ridotta del 2%, utilizzando la possibilità offerta dalla legge 24.2.2012 n° 14, in maniera da annullarsi col trascorrere del tempo.

Nell'intento di incentivare le trasformazioni del diritto di superficie nel primo periodo di applicazione, si propone una riduzione del corrispettivo nella misura del 25% per i cittadini che entro il 31.12.2014 dichiarino di accettare la proposta, stipulando poi la nuova convenzione, con relativo pagamento del corrispettivo, entro 60 giorni dall'invito del Comune.

Dette misure, confrontate con analoghe situazioni in Italia, appaiono congrue con la realtà locale e consentiranno di agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari nell'ambito dell'edilizia convenzionata, come stabilito dalla Legge 106/2011, con minori tempi burocratici e producendo ulteriori entrate per il Comune, senza un eccessivo aggravio economico per i cittadini interessati.

Le modalità e condizioni per attivare le opportunità sopra esposte, sono le seguenti:

- attivazione della procedura in base a domanda del proprietario interessato o per accettazione della proposta dell'Ufficio Comunale preposto (nella domanda dovranno essere precisati gli estremi dell'atto di proprietà e dovrà essere allegata la tabella millesimale del condominio);
- calcolo del corrispettivo, previa verifica dell'eventuale conguaglio;
- pagamento del corrispettivo al Comune, tramite il servizio di tesoreria;
- stipula della nuova convenzione, secondo le disposizioni della L. 448/1998 come successivamente modificata, a spese del richiedente.

tutto ciò premesso,

al Consiglio viene quindi presentata la proposta di:

- 1) prendere atto delle modalità e condizioni esposte in premessa;
- 2) stabilire la percentuale da applicare al corrispettivo per ottenere l'eliminazione dei vincoli di cessione degli alloggi in aree P.E.E.P., sia per il diritto di superficie che per la proprietà;
- 3) approvare gli schemi delle convenzioni da stipulare a sostituzione delle precedenti, per consentire ai cittadini interessati di utilizzare le possibilità offerte dalla L. 448/1998 e dalle successive L.106/2011 e L. 14/2012.
- 4) dare atto dei casi in cui, in base alle leggi citate ed al tempo trascorso, i vincoli non sussistono.

viste le leggi 28.12.1995 n° 549 e 29.12.1998 n° 448;  
viste le delibere di Consiglio Comunale n°103 del 25.6.1996 e n°120 del 28.9.2000;  
vista la delibera di Giunta Comunale n° 246 del 30.8.2002;  
vista la sentenza Corte dei Conti n° 22/CONTR/11 depositata il 14.4.2011;  
visto l'art. 5 comma 3-bis della legge 12 luglio 2011 n. 106;  
vista la legge 7.8.2012 n° 135,

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Economica e Finanze nella seduta del 16 gennaio 2013;

visti i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportato sulla proposta di deliberazione;

dato atto che i consiglieri Macera e Martinelli non si prenotano per la votazione;  
a seguito di votazione effettuata mediante procedimento elettronico;

Consiglieri prenotati e votanti	21	Garzella Matteo, Fava Lido, Buchignani Nicola, Fazzi Pietro, Azzarà Antonino, Rosellini Daniela, Battistini Francesco, Bertolucci Alessandro, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Lucchesi Virginia, Fratello Alda, Marchini Celestino, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Angelini Piero, Benedetti Paolo, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Picchi Enrica, Piantini Beatrice.
Voti favorevoli	16	Garzella Matteo, Buchignani Nicola, Battistini Francesco, Bertolucci Alessandro, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Lucchesi Virginia, Fratello Alda, Marchini Celestino, Cantini Claudio, Allegretti Marcello, Benedetti Paolo, Mercanti Valentina, Pagliaro Lucio, Picchi Enrica, Piantini Beatrice.
Voti contrari	4	Fava Lido, Fazzi Pietro, Azzarà Antonino, Angelini Piero.
Astenuti	1	Rosellini Daniela.

### **d e l i b e r a**

1) di prendere atto delle modalità e condizioni tutte esposte in premessa per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà di cui all'art. 31 commi da 45 a 50 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, comprendenti il calcolo del corrispettivo. I valori venali indicati in premessa per le diverse aree P.E.E.P. edificate, rimangono validi fino all'aggiornamento, da effettuarsi con apposita determina dirigenziale sulla base delle mutate condizioni del mercato immobiliare.

2) di approvare, nell'intento di incentivare le trasformazioni del diritto di superficie nel primo periodo di applicazione del presente atto, una riduzione del corrispettivo nella misura del 25% per i cittadini che entro il 31.12.2014 dichiarino di accettare la proposta, stipulando poi la nuova convenzione, con relativo pagamento del corrispettivo, entro 60 giorni dall'invito del Comune.

3) di prendere atto delle modalità e condizioni tutte esposte in premessa per la rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione nonché del canone di locazione, alle seguenti condizioni:  
- che sia già trascorso, dalla data del primo trasferimento, un periodo di almeno 5 anni;  
- che (per le aree in diritto di superficie) che sia stato stipulato l'atto notarile di trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà, ai sensi della legge 448/1998 e s.m.i;

4) di stabilire, per i casi di avvenuta trasformazione del diritto di superficie con vincoli per la durata di 20 anni, la percentuale nella misura del 40% da applicare in aggiunta al corrispettivo di cui al precedente punto 1), quando ancora debbano trascorrere 20 anni dalla data della prima convenzione. Per ciascun anno

già trascorso, la suddetta percentuale verrà ridotta del 2%, utilizzando la possibilità offerta dalla legge 24.2.2012 n° 14.

5) di stabilire nella misura del 100% la percentuale del corrispettivo di cui al precedente punto 1) da richiedere ai proprietari interessati per l'eliminazione dei vincoli ancora presenti per le aree P.E.E.P. con convenzione in proprietà.

6) di approvare i due schemi di convenzione, allegati alla presente sotto la lettera A e B, da stipulare per dare attuazione alle possibilità offerte dalla L. 448/1998 e successive L.106/2011 e L. 14/2012 per la trasformazione del diritto di superficie e per l'eliminazione dei vincoli per la cessione degli alloggi in aree P.E.E.P..

7) di dare atto che i vincoli per la cessione degli alloggi risultano decaduti, senza necessità di ulteriori modifiche alle convenzioni, per quegli alloggi costruiti su area concessa in diritto di superficie, per i quali è già stata modificata la convenzione in base alla legge 448/1998 e siano trascorsi i 20 anni stabiliti dal comma 46 dell'art. 31 della Legge n° 448/1998, così come modificato dalla legge n°135/2012.

8) di stabilire che tutte le spese tecniche, fiscali e notarili inerenti la procedura di rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione, così come quelle relative al procedimento di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, nonché tutte le eventuali spese ad esse conseguenti, saranno poste interamente a carico dei richiedenti;

9) di dare mandato al dirigente competente, di stipulare, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale le suddette convenzioni, autorizzando gli ufficiali roganti ad apportare quelle modifiche ritenute necessarie e opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico e formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;

10) di stabilire che gli introiti derivanti dall'applicazione del presente atto saranno attribuiti al Capitolo di Bilancio n° 2520/3 denominato " Alienazione beni immobili comunali: aree PEEP"

11) di stabilire che la presente deliberazione sostituisce i precedenti atti in materia;

12) di dare atto che, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. della Regione Toscana o per via straordinaria al Capo dello Stato nei termini rispettivamente di 60 e 120 gg. ai sensi di legge, decorrenti dalla sua esecutività;

13) di prendere atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore 6 – Pianificazione e gestione del territorio – Arch. Mauro Di Bugno;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale  
dott. Matteo Garzella

Il Segretario Generale  
dott. Sabina Pezzini

---

**Certificato di pubblicazione**

*(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)*

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, compreso il giorno iniziale di affissione.

Lucca \_\_\_\_\_

Il Funzionario incaricato  
dott. Bianca Imbasciati

**Certificato di esecutività**

*(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)*

Atto divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_, decorso il termine di dieci giorni conseguenti al completamento del periodo di pubblicazione all'albo pretorio.

Lucca \_\_\_\_\_

Il Funzionario incaricato